



COMUNE DI UTA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE SERVIZI SOCIALI ☎: 070 - 96660258

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNUALITA' 2021

IL Responsabile del Settore Servizi Sociali

Rende noto

Che ai sensi e per gli effetti della Delibera Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 e in esecuzione della Determinazione n. 569 del 06/10/2021 è stato approvato il Bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione riferiti all'anno 2021.

FINALITA'

Ai sensi dell'art.11 della Legge 09.12.1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" viene indetto un concorso pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrativi, in attuazione alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999 e le integrazioni impartite dalla Regione Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 593 prot. 11278 del 21/04/2020, per l'annualità 2021.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di **proprietà privata** site nel Comune di Uta e occupate **a titolo di abitazione principale o esclusiva**.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

- **Per gli immigrati** è necessario possedere un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Il Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica.

SONO ESCLUSI:

- **A)** I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- **B)** I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (il componente titolare del diritto di proprietà può essere ammesso al bando nel caso in cui non possa godere del bene);
- **C)** I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

I requisiti devono essere posseduti **alla data di presentazione della domanda**, nonché **al momento dell'erogazione del contributo** e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) FASCIA A

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € **13.405,08**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;

b) FASCIA B

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per i richiedenti compresi nella "fascia B" non può comunque essere superiore a € **2.320,00**;

c) FASCIA COVID

ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per i richiedenti compresi nella "fascia Covid" non può comunque essere superiore a € **2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Per tutte le fasce si fa riferimento all'ISEE in corso di validità nell'anno 2021.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito posseduto dal nucleo familiare e dall'incidenza del canone di locazione sullo stesso. A parità di valori avranno la precedenza i nuclei familiari con ultra-sessantacinquenni e/o disabili con invalidità superiore al 67%. In caso di ulteriore parità prevarrà il nucleo familiare con il maggior numero di componenti. Permanendo ancora situazioni di parità tra gli stessi si procederà al sorteggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Incidenza del canone di locazione sull'importo ISEE come definito ai precedenti punti a) e b).

PUNTEGGI

Incidenza oltre il 14,00% e non superiore al 19%	5
Incidenza oltre il 19% e non superiore al 24%	7
Incidenza oltre il 24% e non superiore al 29%	9
Incidenza oltre il 29% e non superiore al 34%	12
Incidenza oltre il 34% e non superiore al 39%	16
Incidenza oltre il 39% e non superiore al 44%	20
Incidenza oltre il 44% e non superiore al 49%	25
Incidenza oltre il 49% e non superiore al 100%	30
Incidenza oltre il 100%	35

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato, se successiva al 01/01/202, alla data di scadenza del contratto.

L'entità del contributo verrà fissata, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Regione e del finanziamento regionale che verrà assegnato al Comune. In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto dal Comune, si provvederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2021 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori o dell'imposta di registro versata.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (spesa complessiva data dalla somma dei canoni mensili previsti dal contratto di locazione per l'anno 2021), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (il 14% del valore ISEE per la fascia A e il 24% del valore ISEE per la fascia B).

Canone sopportabile = valore ISEE x incidenza massima ammissibile (14% o 24%)

Contributo = Canone annuo effettivo al netto degli oneri – canone sopportabile

A titolo esemplificativo:

ISEE del nucleo familiare = €. 10.000

canone annuo effettivo = €. 3.600

canone sopportabile: $10.000 \times 14\% =$ €. 1.400,00

Contributo ammissibile = €. 3.600- 1.400 = € 2.200,00

Il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a **€ 3.098,74** l'anno, per i nuclei familiari di cui alla **Fascia A)** e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari di cui alla **Fascia B) e Fascia Covid**.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra riportati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. **Reddito/Pensione di cittadinanza**.

Pertanto il comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza, ma comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli **alloggi ERP** ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

La cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo resta subordinato al trasferimento al Comune di Uta dei fondi ai sensi della Legge 431/98, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si procederà a ridurre proporzionalmente tutti i contributi di coloro che rientreranno nella graduatoria.

Il Comune provvederà al pagamento del contributo in un'unica soluzione, dietro presentazione da parte dell'interessato delle ricevute dei pagamenti effettuati dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e di una dichiarazione del proprietario dell'immobile circa la regolarità dei pagamenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Domanda da compilarsi su apposito modulo;
- Copia fotostatica del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Ricevute originali corredate da relativo bollo, o bonifici bancari (senza bollo), attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite ai primi 9 mesi dell'anno in corso;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione relativa all'intero anno 2021 (mod. F23) o copia di adesione al Decreto Leg.vo 23/2011 art. 3 "Cedolare secca";
- Situazione reddituale del nucleo familiare calcolata secondo la certificazione ISEE, in corso di validità;
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- Fotocopia codice fiscale del dichiarante.

Per nuclei caratterizzati da situazioni particolari, in aggiunta a quanto sopra:

- Attestato della Commissione Medica comprovante lo stato di handicap grave e/o certificazione dell'invalidità civile;

Gli interessati dovranno far pervenire le istanze, corredate dalla documentazione suindicata, **ENTRO IL TERMINE DEL 05 NOVEMBRE 2021, al Comune Di Uta**, mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

protocollo@comune.uta.ca.it, PEC: comune.uta@legalmail.it

oppure a mano all'Ufficio Protocollo –P.zza S'Olivariu, 09068 Uta, nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì - Mercoledì dalle h. 11.00 alle h. 13.00
- Martedì-Giovedì e Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 10.30
- Martedì dalle 15,30 alle 16,30.

SARA' MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'incompletezza della domanda di partecipazione**
- **La mancata apposizione della firma del richiedente;**
- **La mancata presentazione di anche uno dei documenti richiesti a corredo dell'istanza di partecipazione (eccetto la ricevuta di versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione).**
- **Le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato.**

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria verrà effettuata a cura del Comune.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e DPR 445/2000 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Si comunica, inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.196 del 30/07/2003 e del GDPR 679/2016 (Norme sulla Privacy), i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla legge 431/98.

Uta li 08/10/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Patrizia Dessì